

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22479 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA UGO
Data pubblicazione: 30/06/2026

Liberato Paolitto

PROCESSO – NOTIFICA APPELLO
INESITATA – RIPRESA
PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2127/2022 del ruolo generale, proposto

DA

l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587).

- RICORRENTE -

CONTRO

BELMONTE CRISTINA PIA (codice fiscale BLM CST 84T70 D643 G), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Paolo Cacciagrano (codice fiscale CCC PLA 75H02 G482 Z).

- CONTRORICORRENTE -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1923/26/2021, depositata il 15 giugno 2021 e non notificata.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale del 24 giugno 2026 dal consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia è l'avviso in atti con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta dalla contribuente tramite la procedura cd. DOCFA.

2. La Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarava inammissibile l'appello avanzato dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 160/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, considerando inesistente la notifica dell'appello perché solo tentata, ma non compiuta e quindi sostanzialmente omessa, tenuto conto dell'assenza degli elementi necessari a rendere l'atto riconoscibile come notificazione, come tale non suscettivo di rinnovazione.

3. Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate impugnava la suindicata pronuncia sulla base di un unico motivo, successivamente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., depositata in data 11 giugno 2026.

4. La contribuente, dal suo canto, resisteva con controricorso notificato il 22 febbraio 2022, depositando memoria in data 10 giugno 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992 e del d.P.R. n. 655/1982, reputando che il giudice regionale avesse erroneamente considerato inesistente la notifica dell'appello, come tale non rinnovabile, così addossando all'Agenzia le conseguenze della negligenza dell'ufficio postale, che non aveva debitamente timbrato il plico restituito non notificato e senza attestare la compiuta giacenza della raccomandata.

Nello specifico ed in punto di fatto, la ricorrente ha ricapitolato la vicenda, ricordando che:

- in data 22 luglio 2016 veniva consegnata all'ufficio postale la raccomandata contenente l'atto di appello;
- il 14 settembre 2016 l'ufficio postale restituiva il plico non notificato e privo dell'attestazione di compiuta giacenza;
- il 15 settembre l'Agenzia rinotificava l'appello tramite messo speciale, con esito positivo.

Tanto premesso in fatto, nei medesimi termini riassunti dal giudice regionale, l'Agenzia ha contestato la decisione, assumendo che, dopo la restituzione dell'atto non notificato per cause non imputabili alla ricorrente, aveva immediatamente provveduto a riattivare il procedimento notificatorio, richiamando sul punto gli arresti di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 17352/2009 e Cass., Sez. Un., n. 14594/2016), per concludere nel senso di aver provveduto a riprendere senza indugio la notificazione dell'appello, una volta

venuta a conoscenza dell'esito negativo del tentativo di notifica per cause ad essa non imputabili.

2. Il ricorso va accolto, subito archiviando le eccezioni preliminari avanzate dalla contribuente, dovendo osservarsi che i dati fattuali su cui il ricorso si fonda sono stati precisati dallo stesso giudice regionale nella parte in cui ha dato conto della produzione della copia della ricevuta di spedizione del plico per raccomandata con ricevuta di ritorno ed indicazione del numero di protocollo dell'atto di appello, dello stesso atto di appello con l'indicazione del cronologico ed infine dell'avviso di ricevimento, rilevando che «tale avviso è, però, solo una cartolina con indirizzo e numeri di riferimento, ma assolutamente priva della firma per esteso del ricevente sia della firma dell'incaricato della distribuzione sia, infine, del bollo dell'ufficio postale, senza alcun riscontro della restituzione per compiuta giacenza» (così nella pronuncia impugnata).

Non è, dunque, pertinente la dedotta violazione del requisito formale di autosufficienza del ricorso, né dell'inammissibilità di prove nel presente grado, trattandosi di dati fattuali esaminati dal giudice dell'appello, la cui valutazione è oggetto di contestazione sotto il denunciato profilo della violazione di legge.

3. Tanto premesso, occorre preliminarmente chiarire che il tema rilevante – diversamente da quanto ritenuto dal giudice regionale – non è quello di stabilire se la prima notifica dell'atto di appello, non andata a buon fine, sia inesistente o nulla, quanto, piuttosto di accertare se la seconda notifica, andata invece a buon fine, possa o meno considerarsi tempestiva.

4. Ora, il motivo di appello coglie nel segno richiamando al riguardo i principi elaborati da questa Corte in tema di ripresa del

procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato a buon fine allo scopo di ritenere non tardiva l'attività compiuta.

Le Sezioni Unite, infatti, con la pronuncia n. 14594/2016 hanno affermato il principio di diritto secondo cui «La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova».

Tale principio ha poi ricevuto costante applicazione da parte della Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017; Cass. n. 19059/2017; Cass. n. 15056/2018; Cass. n. 20700/2018; Cass. n. 29039/2018; Cass. n. 17577/2020 Cass. n. 31346/2022; Cass. n.342/2023), chiarendosi che, nel contesto delle condizioni legittimanti la riattivazione del procedimento di notifica (non imputabilità dell'esito negativo della notifica, tempestività della ripresa) non rileva che la notifica si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante la violazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, dei suoi doveri (v. Cass. n. 29039/2018) e che l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta dovendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione (v. Cass. n. 34272/2023).

5. Alla stregua di tali principi, deve riconoscersi che la pronuncia impugnata, nella meccanica applicazione dei principi elaborati da

questa Corte (Cass., Sez. Un., 14916/2016) in tutt'altro ambito operativo, volto cioè a stabilire il discrimine tra notifica inesistente o nulla, ha ommesso di accertare se l'Agenzia potesse godere della rimessione in termini nell'esercitata attività di riattivazione del procedimento notificatorio, secondo i criteri dettati da questa Corte nelle (tra l'altro) pronunce sopra menzionate.

6. Alla stregua di tali riflessioni il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate va accolto, per cui la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia – in altra composizione – anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

IL PRESIDENTE

Liberato Paolitto